

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2017.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la **IUC** (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'**IMU** (Imposta Municipale Propria), della **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) e della **TARI** (Tassa sui Rifiuti);
- che il comma 682 della predetta norma, conferisce al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 95 del 22.04.2014 ad oggetto: "Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione." con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 108 del 25 settembre 2014 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" con la quale era stato effettuato un primo aggiornamento del testo regolamentare alle nuove disposizioni normative. In tale occasione si era ritenuto opportuno provvedere anche a semplificare la formulazione di alcuni punti del testo in quanto di difficile interpretazione per i contribuenti;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 42 del 21 maggio 2015 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" con la quale era stato effettuato un secondo aggiornamento del testo regolamentare alle disposizioni introdotte con Legge di Stabilità (ed in particolare in merito all'istituto del ravvedimento operoso, art. 1 comma dal 637 al 640);

**CONSIDERATO** necessario adeguare costantemente le disposizioni regolamentari alle mutate realtà presenti sul territorio ed alle politiche intraprese dall'Ente;

**RITENUTO** opportuno, nell'ottica di una sempre maggiore chiarezza e trasparenza del testo Regolamentare semplificare ulteriormente, facilitandone ed agevolandone la comprensione, talune disposizioni normative come evidenziato dal prospetto di raffronto di cui all' Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** parimenti essenziale, dare risalto ed evidenza a talune richieste presentate dai cittadini mediante l'Istituto dell'Interpello tributario in merito a nuove possibili forme di soggettività passiva ai fini Tari, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** importante, per una chiarezza e omogeneità nella disciplina tributaria, allinearsi ed adottare i criteri già definiti per l'IMU in ordine al numero di pertinenze assimilate all'abitazione principale e alle relative categorie catastali, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che a seguito della reinternalizzazione della TARI viene nuovamente gestita dal Comune l'intera attività accertativa e il conseguente contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie;

**RITENUTO** pertanto necessario inserire nel Regolamento Tari un esplicito richiamo al disposto enunciato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 15 comma 2 sexies, in materia di contenzioso, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** necessario di anticipare di 1 mese la prevista scadenza della 1° rata (attualmente 16 giugno) e di 16 giorni la scadenza dell'ultima rata (attualmente 16 dicembre) della Tari per improrogabili esigenze di liquidità di cassa;

**VALUTATO** che conseguentemente all'anticipazione delle sopra citate scadenze diviene indispensabile prevedere nel Regolamento anche la possibilità di posticipare il termine di pagamento della prima o unica rata del 15 maggio - anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento - qualora il Piano Economico Finanziario, necessario per la determinazione delle tariffe annuali venga approvato da ATERSIR oltre il 15 marzo;

**CONSIDERATA** inoltre determinante la necessità di modificare alcuni termini per la presentazione da parte del contribuente di comunicazioni e documenti (come di volta in volta indicato nei singoli articoli del Regolamento) anticipando la scadenza del 28 febbraio con il 31 gennaio, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** di modificare l'art. 30 "*Sanzioni ed interessi*" comma 2, al fine di meglio specificare le modalità di applicazione della sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, nonchè eliminare il successivo comma 5 che propone per la determinazione delle sanzioni i criteri previsti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 10.09.1998, non più vigenti;

**CONSIDERATO** opportuno per analogia provvedere ad inserire ed assimilare alla medesima categoria tariffaria prevista per le "caserme" anche i locali ad uso "convento";

**CONSIDERATA** la necessità di una totale riformulazione dell'art. 18 "*Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*" per far fronte ad una forte esigenza manifestata dal Settore ambiente in tema di politiche delle raccolte differenziate delle attività economiche, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ATTESO** che è necessario, per recepire le modifiche citate, procedere ad una rettifica ed integrazione del vigente Regolamento TARI mediante:

- l'introduzione all'art. 4 di un nuovo comma 2;
- l'introduzione all'art. 7 di un nuovo comma 1bis;

- l'integrale sostituzione dell'art. 18 come concordato con l'Ufficio Ambiente;
- la rettifica dell'art. 24 commi 3 e 4;
- l'introduzione all'art. 29 di un nuovo comma 6;
- la rettifica all'art. 30 del comma 2 e l'eliminazione del comma 5 in quanto non più attuale;
- l'indicazione All'ALLEGATO 1 del Regolamento alla categoria 1f accanto alla voce "Caserme" la dizione "Conventi";

**DATO ATTO** che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge Milleproroghe del 30 dicembre 2016, n. 244 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

**DATO ATTO** che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 112 del 31.03.2015 ad oggetto: "Nomina Funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti TARES- TARI" con la quale è stato nominato Funzionario responsabile il Dott. Luigi Botteghi, Direttore alle risorse Finanziarie del Comune di Rimini;

**VISTA** la Relazione Tecnica del Responsabile della Tassa sui rifiuti TARES- TARI, Dott. Luigi Botteghi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

**VISTO** l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

**VISTO** il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

**DATO ATTO** che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Spazi - U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data \_\_\_\_\_;

**RICHIAMATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il parere espresso in data \_\_\_\_\_ dalla I Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso e considerato

A voti

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la Relazione Tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche ed integrazioni apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2017;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma1 della L. 18.06.2009 n. 69;
- 9) di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Spazi - U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del provvedimento

A voti .....

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.